

N. R.G. /2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Michele Guernelli
dott. Antonio Costanzo
dott. Vittorio Serra

presidente
giudice
giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. /2022 promossa da:

-
i

ATTORE/I

contro

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 8

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento _____ s.r.l. conveniva in giudizio

Esponendo il Fallimento che:

- con sentenza in data 23.7.2021 il Tribunale di Modena aveva dichiarato il fallimento di _____ s.r.l.;
- alla data del fallimento risultava amministratore unico il dottor _____;
- all'audizione del 8.9.2021 il dottor _____ aveva dichiarato al curatore di non avere alcuna documentazione sociale, di non aver mai visionato la documentazione sociale e di non avere contezza delle attività svolte dalla società;
- si poteva presumere che dal 14.9.2015 (data di nomina del dottor _____ quale amministratore unico) al 23.7.2021 la società non avesse effettuato particolari movimenti, risultando in uno stato quiescente di liquidazione di fatto;
- l'attivo societario era del tutto inesistente;
- risultava un passivo fallimentare, alla data di redazione della citazione, comprensivo di domande tempestive e tardive, pari ad euro 1.769.031,90, di cui 1.379.415,12 euro nei confronti di Agenzia delle Entrate per crediti erariali non riscossi;
- nell'ultimo bilancio depositato (quello al 31.12.2014) il passivo era pari a 1.507.656 euro;
- i debiti tributari derivavano da due avvisi di accertamento a titolo di IRES per il 2006 (1.139.803 in sorte capitale), accertati da sentenze delle Commissioni tributarie divenute definitive;
- l'Agenzia delle Entrate aveva accertato vendite di immobili in nero con ricavi occultati per € 990.338,00;

pagina 2 di 8

- in data 27.5.2010 gli amministratori di _____ avevano conferito i residui immobili in fondo comune di investimento altamente speculativo, che era poi stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

- dal 5.12.2006 il c.d.a. era stato composto dai convenuti _____ e _____ e da _____ (poi deceduto);

- dal 14.9.2015 la società era stata gestita dall'amministratore unico _____.

Esponendo poi che:

- il Fallimento esercitava l'azione di cui all'art. 146 l. fall.;

- in relazione alla quantificazione del danno, ai sensi dell'art. 378 d.l.vo 14/2019 il pregiudizio andava liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale.

Esponendo poi che:

- da una disamina degli accertamenti effettuati dal curatore fallimentare, riportati nella relazione ex art. 33 L.F. (segretata e messa a disposizione della Procura), era emerso come la società si trovasse in uno stato di liquidazione di fatto già dall'anno 2014;

- si era scelto di occultare le gravi perdite tramite erronee appostazioni di bilancio, perdite che, se evidenziate per tempo, avrebbero condotto allo scioglimento senza ulteriori ritardi, assicurando in tal modo una maggiore tutela alle ragioni dei creditori sociali;

- erano potenzialmente configurabili i reati di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2 L.F. e di bancarotta semplice da ritardato fallimento ex art. 217 n. 4 L.F.;

- dall'analisi dei bilanci emergeva che l'ultimo bilancio depositato al 31/12/2014 riportava un attivo di 1.001.131,00 euro nominali, mentre il passivo era pari a 1.507.656,00 di euro sebbene fosse evidente una falsa rappresentazione dei debiti tributari, indicati nell'irrisorio importo di euro 740,00;

- era evidente la responsabilità degli ex amministratori _____ che avevano condotto la società sino al 2015, nonché del successore dott. _____ (fiduciario dei primi) per non aver agito secondo gli obblighi imposti dalla legge, in violazione degli articoli 2484 n. 4 e 2482 ter –

pagina 3 di 8

2485 e 2486 del codice civile per la mancata annotazione della causa di scioglimento al Registro delle Imprese e per violazione degli altri doveri attinenti al procedimento di liquidazione della società con la conseguenza di aver ritardato la liquidazione e dichiarazione di fallimento in pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali; in particolare, si doveva ritenere che le condizioni per rilevare la perdita di capitale al di sotto del minimo legale si fossero verificate ben prima dell'anno 2014.

Esponeva poi che:

- con sentenza del 30 settembre 2019, n. 24431, la Cassazione aveva affermato il principio secondo cui:

“deve ritenersi ammissibile la liquidazione del danno in via equitativa: sia nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso ad un tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile per avere il curatore allegato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, inadempimenti da parte dello stesso che risultino idonei a porsi quali cause del danno lamentato; sia con ricorso, in presenza degli stessi presupposti e nell'impossibilità di una ricostruzione analitica per incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della “differenza dei netti patrimoniali”.

- con successiva pronuncia del 9 aprile 2021, n. 9458, il Giudice di Legittimità aveva precisato che il criterio del danno risarcibile determinato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare poteva essere utilizzato solo se ne sussistevano le condizioni e il ricorso a esso era plausibile, da verificarsi caso per caso, e se, comunque *“l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.*

Non avendo potuto il Curatore ricostruire il petitum tramite il criterio dell'art 2486 ultimo co. c.c., e in totale assenza dell'attivo, il danno poteva pacificamente ritenersi pari al passivo fallimentare in base all'art. 2486 co. 3 come novellato nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa, che ammontava a euro 1.769.031,90 salvo ulteriori maturande.

pagina 4 di 8

Ciò premesso, il Fallimento formulava le seguenti conclusioni:

“Contrariis reiectis, Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, istanza o eccezione e previo, in ogni caso, ogni accertamento o declaratoria di legge necessari,

in via principale

a) Accertare e dichiarare che i convenuti, in concerto tra loro, hanno proceduto alla causazione del dissesto della società s.r.l. rendendosi responsabili delle condotte a loro ascritte nella parte motiva del presente atto.

E conseguentemente:

b) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patendi dall’attrice, anche in via equitativa e/o con l’ausilio di una consulenza tecnica in misura, quantomeno pari a euro 1.769.031,90 euro, ovvero in quella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. A tale importo andranno se del caso aggiunti i costi sostenuti per le spese per l’assistenza legale e le spese peritali, prima e in costanza, del presente giudizio, nonché le spese sostenute per l’acquisizione del materiale probatorio dell’illecito, di cui sarà fornita documentazione giustificativa nel corso dell’istruttoria del presente giudizio.

c) Riconoscersi sulla somma così determinata la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai sensi dell’art. 1284 IV comma c.c. a valere **dalla data della domanda giudiziale** sino all’effettivo soddisfo; ovvero, e in subordine, gli interessi al tasso quantomeno pari al **tasso riconosciuto sui depositi attivi del Fallimento** che ci riserva di documentare entro i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.

d) Tenere conto del comportamento processuale di controparte seguito nella fase antecedente al deposito del presente atto ai fini della quantificazione delle spese di lite, nonché per trarre argomenti di prova ex art. 116 ii co. c.p.c., anche in ordine dell’ostacolo alle operazioni di controllo della Curatela e all’omessa consegna di documenti completi e attendibili da parte della società fallita.

in via subordinata

Liquidarsi il danno in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra richiesto.

In ogni caso con condanna dei convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento di merito, il tutto da quantificarsi secondo i criteri del DM 8 marzo 2018 n. 37 del Ministero della Giustizia e

pagina 5 di 8

s.m.i., oltre oneri di legge, rimborso forfettario, cpa ed iva se dovuta; oltre al rimborso di spese per CTU e compensi di CTP ove nominati. In relazione ai quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”

II

Si costituiva in giudizio _____ eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande del Fallimento; in subordine e all'occorrenza in via riconvenzionale l'_____ chiedeva che la responsabilità fosse limitata alla sua quota interna e che fossero accertate le quote di responsabilità degli altri convenuti.

III

Non si costituivano in giudizio _____ e _____ che all'udienza del 30.3.2023 venivano dichiarati contumaci.

Successivamente, con ordinanza del 11.7.2023, veniva dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra il Fallimento e l'_____ a seguito di rinuncia agli atti conseguente a transazione.

La causa, istruita solo documentalmente, era quindi posta in decisione all'udienza del 24.10.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Fallimento ha contestato agli ex amministratori _____ e _____ la violazione degli articoli 2484 n. 4 e 2482 ter – 2485 e 2486 del codice civile e cioè in sostanza la mancata rilevazione della causa di scioglimento rappresentata dalla riduzione del capitale al disotto del minimo legale e la mancata iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione.

Alla luce dei bilanci in atti (2006-2014, non essendovene di successivi) risulta provato che, al 31.12.2012, la società aveva un patrimonio netto negativo di € 275.105, sicché a decorrere da tale momento gli amministratori risultano inadempienti.

Non vi è dubbio che l'inadempimento degli amministratori comporti la loro responsabilità personale e solidale per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi e che, ai fini della valutazione del danno, debba farsi riferimenti ai criteri previsti dall'art. 2486 comma 3 c.c..

Nel caso di specie, pur essendo totalmente mancanti le scritture contabili, il danno non può tuttavia essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura fallimentare.

Come evidenziato anche dalla giurisprudenza richiamata dall'attore, presupposto dell'applicazione del criterio in questione è comunque che *“l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato”*.

Dalle allegazioni del Fallimento si desume che, dopo le ultime operazioni immobiliari del 2010, nessuna attività è più stata posta in essere e la società è rimasta in una sorta di stato “quiescente”.

All'inerzia degli amministratori nel promuovere la liquidazione della società o l'apertura delle procedure concorsuali non può quindi essere causalmente ricollegato un pregiudizio maggiore dell'aggravamento del debito esistente al 31.12.2012, maturato in un contesto che esula dalle odierne contestazioni.

Al 31.12.2012 il totale dei debiti di _____ ammontava a € 1.458.511; lo stato passivo fallimentare finale registra un ammontare complessivo di € 1.769.321,98 (doc. 39), che l'attore limita a € 1.769.031,90; il danno imputabile agli amministratori è quindi pari a € 310.520,90 (1.769.031,90 meno 1.458.511).

È opportuno precisare che, alla data del 31.12.2012, era amministratore (componente del c.d.a.) solo _____, che è cessato dalla carica il 14.9.2015, quando è stato nominato amministratore unico il dottor _____ e che alla data del 31.12.2014 (ultimo bilancio disponibile) il totale dei debiti era salito a € 1.507.656.

Non vi è tuttavia domanda di accertamento delle quote di responsabilità dei singoli amministratori, che vanno quindi condannati in solido al risarcimento del danno complessivo sopra indicato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario, essendo stata la Procedura ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cosa che esclude la possibilità di distrarre le spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario); considerato l'ammontare del danno accertato, le spese si liquidano in € 14.170,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la

fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.

P.Q.M.

il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra

FALLIMENTO S.R.L.

contro

così provvede:

a) dichiara tenuti e condanna in solido al pagamento nei confronti di Fallimento S.R.L. della somma di € 310.520,90, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla data della sentenza al saldo;

b) dichiara tenuti e condanna in solido al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23.7.2025

l'estensore

dott. Vittorio Serra

il presidente

dott. Michele Guernelli